

Deliberazione 27 novembre 2009 – ARG/gas 182/09

Approvazione dei criteri di definizione ed attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 novembre 2009

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239; la legge 23 luglio 2009, n.99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 71/03 (di seguito: deliberazione n. 71/03);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 113/04 (di seguito: deliberazione n. 113/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2004, n. 154/04 (di seguito: deliberazione n. 154/04);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2005, n. 204/05 (di seguito: deliberazione n. 204/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2005, n. 205/05 (di seguito: deliberazione n. 204/05);

- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2006, n. 171/06 (di seguito: deliberazione n. 171/06);
- la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2006, n. 193/06 (di seguito: deliberazione n. 193/06);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07 (di seguito: deliberazione n. 205/07);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2007, n. 241/07 (di seguito: deliberazione n. 241/07);
- la deliberazione dell’Autorità 10 giugno 2008, ARG/gas 75/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 75/08);
- la deliberazione 30 luglio 2008, ARG/Gas 102/08 (di seguito deliberazione ARG/gas 102/08);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2008, ARG/gas 140/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 140/08);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08;
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2009, ARG/gas. 62/09 (di seguito: deliberazione 62/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e in particolare l’Allegato A recante “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- il documento per la consultazione pubblicato in data 18 aprile 2008, DCO 10/08 (di seguito: DCO 10/08) in merito alle possibili evoluzioni del sistema di bilanciamento nel mercato del gas naturale;
- il documento per la consultazione pubblicato in data 4 febbraio 2009, DCO 1/09 (di seguito: DCO 1/09) in merito ai criteri di definizione ed attribuzione delle partite inerenti all’attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di allocazione e misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto;
- il documento per la consultazione pubblicato in data 16 marzo 2009, DCO 3/09 (di seguito: DCO 3/09) in merito alla revisione delle modalità di trattamento delle partite gas non oggetto di misura diretta nell’ambito del servizio di bilanciamento del gas;
- il documento per la consultazione pubblicato in data 31 marzo 2009, DCO 4/09 (di seguito: DCO 4/09) in merito ai criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di trasporto e di dispacciamento nel gas naturale per il terzo periodo di regolazione;
- il documento per la consultazione pubblicato in data 1 luglio 2009, DCO 17/09 (di seguito: DCO 17/09) in merito ai criteri di definizione ed attribuzione delle partite inerenti all’attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di allocazione e misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto (seconda consultazione – orientamenti finali);
- il documento per la consultazione pubblicato in data 23 luglio 2009, DCO 24/09 (di seguito: DCO 24/09) in merito ai criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di trasporto e di dispacciamento nel gas naturale per il terzo periodo di regolazione;

- il documento per la consultazione pubblicato in data 6 agosto 2009, DCO 30/09 (di seguito: DCO 30/09) in merito alla ricognizione sui processi di allocazione nell'ambito del servizio di bilanciamento gas;
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Codice Rete).

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge n.481/95 prevede che l'Autorità promuova, fra l'altro, l'efficienza nei servizi di pubblica utilità, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- il decreto legislativo n.164/00 definisce l'attività di trasporto e dispacciamento come attività di interesse pubblico ed attribuisce alle imprese di trasporto governano il governo dei flussi di gas naturale e dei servizi necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione;
- la deliberazione n. 137/02, nel disciplinare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, regola l'attività di bilanciamento e definisce i relativi corrispettivi da applicare agli utenti del bilanciamento;
- la deliberazione n. 138/04 definisce, tra l'altro, le procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, ai fini del bilanciamento, unitamente alle modalità con cui l'impresa di trasporto procede all'allocazione dei suddetti quantitativi;
- con il DCO 10/08 l'Autorità, in coerenza con il percorso delineato con la deliberazione n. 22/04 e codificato dall'articolo 1, comma 23 della legge n. 239/04, ha dato avvio ad un procedimento per una possibile riforma del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale, con l'introduzione di un mercato del bilanciamento per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico; nell'identificare i servizi interessati dalla riforma, il DCO 10/08 precisa che:
 - l'attuale disciplina del servizio di trasporto comprende anche la regolazione di servizi diversi tra cui quello di dispacciamento cui è riconducibile, a sua volta, oltre all'attività di dispacciamento fisico (che consiste nella materiale gestione dei flussi oggi compiuta sulla rete nazionale dall'impresa maggiore di trasporto mediante la centrale di dispacciamento), anche il servizio di bilanciamento mediante il quale i terzi possono esercitare i propri diritti di utilizzo delle capacità di trasporto conferite;
 - poiché il bilanciamento avviene principalmente sulla rete nazionale di gasdotti, l'attuale quadro normativo attribuisce la responsabilità del servizio di bilanciamento all'impresa maggiore di trasporto;
- il Codice Rete prevede, nell'ambito del servizio di bilanciamento, la gestione dei conguagli di misura ed allocazione entro i termini per la definizione e chiusura del bilancio di trasporto (mese M+3, dove M è il mese cui le partite oggetto di determinazione si riferiscono), con la conseguenza che, effettuata la procedura di revisione dei quantitativi di gas allocati in immissione e in prelievo riferiti ai mesi sino al M-3, l'impresa maggiore di trasporto considera i dati così rivisti come definitivi e non soggetti ad ulteriori modifiche;

- l'attuale regolazione non disciplina le modalità di gestione delle rettifiche dei dati di allocazione e/o misura successive ai termini per la determinazione del bilancio di trasporto;
- tale circostanza potrebbe pertanto generare contenzioso tra l'impresa di trasporto e i suoi utenti (gli Utenti del Bilanciamento – di seguito: UdB) e tra gli stessi utenti, nonché una prolungata incertezza per gli operatori con riferimento alle proprie posizioni;
- inoltre, l'Autorità è venuta a conoscenza di situazioni in cui gli UdB, a seguito alla revisione dei dati di allocazione e/o misura, si sono trovati a non vedere riconosciuta, con il segno appropriato, la nuova attribuzione sotto alcun profilo (né rideterminazione dei corrispettivi per il trasporto né revisione delle posizioni per il bilanciamento né il valore della partita gas) e, nel contempo, a essere tenuti ad effettuare i conguagli, a credito o a debito, conseguenti la rettifica nei confronti dei propri clienti;
- la deliberazione ARG/gas 75/08 ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in merito a criteri per il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura ai fini del bilancio gas;
- nell'ambito di tale procedimento, sono stati pubblicati due documenti per la consultazione rispettivamente il 4 febbraio 2009 e il 1 luglio 2009.

Considerato, inoltre, che:

- nel primo documento per la consultazione, DCO 1/09 l'Autorità:
 - ha presentato, nei suoi principi metodologici generali, diverse opzioni in materia di modalità per la determinazione e gestione, con conseguente liquidazione, delle partite economiche insorgenti da rettifiche dei dati di misura e/o allocazione che possono determinarsi posteriormente ai termini stabiliti dal Codice di Rete per la chiusura del bilancio di trasporto (di seguito: rettifiche tardive);
 - ha illustrato una metodologia di trattamento delle partite fisiche di conguaglio conseguenti alle rettifiche tardive, prevedendo che l'impresa maggiore di trasporto determini la differenza tra la partita gas originariamente prelevata e/o allocata e le determinazioni di prelievo e/o allocazione conseguente la rettifica, e ha proposto la liquidazione della partita economica corrispondente al valore della partita fisica di conguaglio, mediante un indice di prezzo, all'UdB interessato e al contempo transazioni di compensazione per gli altri UdB sulla base di un principio mutualistico;
 - ha definito l'ambito della consultazione limitatamente alla valorizzazione economica per la liquidazione delle partite insorgenti da rettifiche tardive con riferimento alla commodity, escludendo la rideterminazione di eventuali oneri (corrispettivi di disequilibrio e scostamento relativi al servizio di stoccaggio e trasporto) conseguenti ad una diversa posizione dell'UdB nel sistema di bilanciamento, in considerazione della riconducibilità di tali aspetti nella disciplina del bilanciamento e della relativa prospettata revisione;
 - relativamente all'indice di prezzo per la valorizzazione economica della commodity generata dalle rettifiche tardive ha proposto diverse opzioni, che riflettono l'andamento del mercato all'ingrosso nazionale ed internazionale;

- in particolare ha proposto, in alternativa, un indice di prezzo relativo al mercato all'ingrosso italiano (Opzione 1); un indice di prezzo relativo all'andamento trimestrale della quota a copertura dei costi di approvvigionamento (QE) compresa all'interno della componente variabile relativa alla commercializzazione all'ingrosso (CCI) (Opzione 2); un indice di prezzo determinato a partite dal valore medio annuale del costo di approvvigionamento (QE) con modulazione mensile per il tramite di un indice di prezzo del mercato all'ingrosso italiano (PSV) (Opzione 3); o un indice di prezzo determinato a partire dal valore medio annuale del costo di approvvigionamento (QE) con modulazione mensile per il tramite di un indice di prezzo del mercato all'ingrosso internazionale (Opzione 4);
- ha proposto diverse opzioni in merito alla frequenza delle sessioni (trimestrale, semestrale e annuale) per la gestione e la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive;
 - le osservazioni formulate al DCO 1/09 da parte degli operatori e relative associazioni di categoria hanno:
 - manifestato generale condivisione in merito ai principi metodologici e ai criteri proposti, considerando l'opportunità che il tema sia inserito in un quadro organico di riforma del sistema di bilanciamento;
 - evidenziato la necessità che sia previsto un trattamento differenziato per le due tipologie di rettifiche (derivanti da errori di misura o da errori di allocazione) e auspicato una limitazione della metodologia proposta alle sole rettifiche dei dati di misura dei punti di riconsegna della rete di trasporto;
 - evidenziato, alcuni di essi, la necessità che la valorizzazione economica implichi la rideterminazione dei corrispettivi di scostamento e disequilibrio rispetto al servizio di trasporto e stoccaggio;
 - condiviso la proposta dell'Autorità di gestione delle rettifiche tardive relative ad una finestra temporale di cinque anni, ma proposto che in fase di avvio della metodologia sia opportuno considerare tutti i casi di rettifiche tardive che si sono generati a partire dal 2001, ossia dall'introduzione della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 relativa ai criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di GNL a valle dell'emanazione del decreto legislativo n.164/00;
 - condiviso l'individuazione nell'impresa maggiore di trasporto del soggetto per la gestione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive in considerazione dell'attuale ruolo di gestore del servizio di bilanciamento, benché considerato preferibile l'individuazione di un soggetto terzo;
 - evidenziato diverse posizioni in merito alle proposte di indice riferimento prezzi per la valorizzazione economica della partita fisica, individuando nella proposta relativa all'assunzione come indice di prezzo il costo di approvvigionamento (QE) delle condizioni economiche di riferimento (Opzione 2), l'opzione preferita, posto che tale valore venga integrato da una componente a riconoscimento del costo relativo al trasporto;
 - condiviso il principio mutualistico proposto benché si sottolinei che l'impresa maggiore di trasporto sia già coperta da rischi di insolvenza

tramite le garanzie e che il sistema proposto possa costituire un incentivo a comportamenti non orientati alla massimizzazione dell'efficienza;

- evidenziato diverse posizioni in merito alle proposte di frequenza delle sessioni per la gestione delle rettifiche tardive e la liquidazione delle partite economiche, condividendo che il processo avvenga secondo sessioni predefinite.

Considerato, anche, che:

- in esito all'esame delle osservazioni al DCO 1/09, ed in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 203/05 in tema di Air, l'Autorità ha pubblicato il DCO 17/09;
- la deliberazione ARG/gas 62/09 ha avviato un procedimento avente per oggetto la formazione di provvedimenti in materia di revisione della disciplina dell'allocazione dei quantitativi gas tra gli utenti del sistema e che in tale ambito procedimentale è stato emanato il DCO 30/09 con carattere ricognitivo sui processi di allocazione relativi al servizio di bilanciamento del gas naturale;
- con il DCO 17/09, l'Autorità ha evidenziato l'intenzione di:
 - limitare l'ambito di intervento alla gestione delle rettifiche derivanti esclusivamente da differenze di misura afferenti a mesi precedenti la finestra temporale al cui interno l'impresa maggiore di trasporto considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto, escludendo pertanto eventuali rettifiche conseguenti errori di allocazione agli utenti del servizio di distribuzione e agli UdB;
 - prevedere una soglia minima relativa all'errore di misura al di sotto della quale si ritiene che non sia opportuno prevedere la gestione della rettifica;
 - considerare e gestire secondo la metodologia avanzata tutte le rettifiche dei dati di misura presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che si sono verificati a partire dal 1 ottobre 2003 in una sessione straordinaria correlata all'avvio e di considerare, a regime, le rettifiche tardive che si riferiscono esclusivamente ad errori di misura avvenuti fino a cinque anni precedenti l'ultimo bilancio di trasporto chiuso;
 - limitare la valorizzazione economica delle partite fisiche insorgenti dalle rettifiche tardive alla sola commodity, non prevedendo la rideterminazione dei corrispettivi di trasporto e stoccaggio, correlati a possibili diverse posizioni dell'UdB nel sistema di bilanciamento non volendo, con tale processo, riaprire il bilancio di trasporto del periodo corrispondente a quello in cui si è verificato l'errore;
 - prevedere eventualmente che solo per le rettifiche tardive che dovessero insorgere successivamente alla data di decorrenza del provvedimento in merito alla gestione delle rettifiche tardive debbano essere considerati anche eventuali corrispettivi di disequilibrio e scostamento relativi al servizio di stoccaggio e trasporto;
 - introdurre una nuova Opzione (Opzione 4B) relativa all'indice di prezzo per la valorizzazione economica della partita fisica determinato a partire dall'andamento trimestrale della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso utilizzato nelle condizioni economiche di fornitura (di seguito: CCI), con modulazione trimestrale sulla base di un

indice determinato dall'andamento del prezzo dei principali mercati all'ingrosso internazionali. Al fine di riferire tale indice al punto di scambio virtuale (di seguito: PSV), l'Autorità ha ritenuto opportuno sommare alla componente CCI una componente a copertura dei costi di trasporto fino al PSV (QT_{PSV});

- prevedere che l'impresa maggiore di trasporto, attraverso il ricorso all'indice di prezzo, con riferimento alle valorizzazioni dell'indice comunicate dall'Autorità determini la partita economica conseguente alla rettifica per l'UdB interessato e la conseguente emissione di fattura/nota di credito di conguaglio;
 - prevedere che contestualmente a tutti gli UdB, titolari di contratto di trasporto in essere all'ultimo mese per cui il bilancio è chiuso rispetto al mese in cui avviene la gestione della rettifica tardiva, sia intestata una transazione di compensazione, proporzionale ai prelievi della rete di trasporto nell'ultimo mese per cui il bilancio è chiuso;
 - ricorrere ad una frequenza semestrale a regime e di prevedere una sessione straordinaria di tutte le rettifiche tardive che si sono generate dal 1 ottobre 2003;
 - introdurre uno sconto, pari ad uno sconto composto del 5% su base annua, e/o una maggiorazione, pari al 3% annuo calcolato sull'importo originario, a seconda del segno della rettifica, in relazione all'intervallo temporale intercorrente tra l'errore della misura e la gestione della relativa rettifica, da riconoscere all'UdB interessato;
 - prevedere, quindi, che la posizione netta di ciascun UdB in ciascuna sessione di rettifica risulti dall'insieme delle partite economiche che lo riguardano, determinato dalla sommatoria algebrica delle partite economiche per cui è direttamente interessato e dalle transazioni di compensazione, e che il saldo di tale posizione sia conguagliata (a debito o a credito) nella fatturazione mensile del trasporto concomitante con la sessione di rettifica;
 - ricorrere esclusivamente alle garanzie finanziarie di copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di trasporto e dalla conseguente erogazione del servizio, per far fronte a rischi di controparte per l'impresa maggiore di trasporto nonché all'insorgere di eventuale credito non recuperabile;
 - prevedere che l'impresa maggiore di trasporto definisca un corrispettivo indiretto di rettifica da sommare al corrispettivo variabile del trasporto a carico di tutti gli utenti del trasporto, se escusse le garanzie, risultasse ancora un eventuale credito non recuperabile;
- le osservazioni formulate al DCO 17/09 da parte degli operatori e relative associazioni di categoria hanno:
 - confermato una sostanziale condivisione per le proposte avanzate;
 - evidenziato perplessità in merito all'introduzione di una soglia minima relativa all'errore di misura al di sotto della quale non sia opportuno prevedere la gestione della rettifica tardiva, in relazione ad aspetti di natura fiscale;
 - in parte ritenuto che il considerare oltre che il valore della commodity anche eventuali corrispettivi di disequilibrio e scostamento relativi al servizio di

trasporto e stoccaggio possa essere in contrasto con l'obiettivo di semplificazione e generare incognite in relazione alle determinazioni delle penali imputabili ed in parte ribadito che tali corrispettivi dovrebbero essere considerati fin dall'avvio del processo di gestione delle rettifiche tardive e non solo per le rettifiche tardive che dovessero insorgere successivamente alla data di decorrenza del provvedimento in merito;

- relativamente all'indice di prezzo, confermato la preferenza per l'Opzione 2, ossia quella relativa ad un indice di prezzo determinato a partire dall'andamento trimestrale della quota a copertura dei costi di approvvigionamento (QE), o all'andamento trimestrale della CCI, proponendo di ricorrere all'andamento mensile invece che trimestrale della QE o della CCI e di integrare tale valore con una componente a copertura del costo di trasporto. Alcuni operatori hanno espresso riserve in merito alla significatività e disponibilità dell'indice determinato dall'andamento del prezzo dei principali mercati all'ingrosso da utilizzare per la modulazione della componente variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, come proposto nell'Opzione 4B, mentre altri si sono riservati di esprimere un parere solo in seguito alla disponibilità di maggior informazioni in merito ai mercati esteri presi a riferimento e alle modalità operative di costruzione dell'indice stesso;
- relativamente alle sessioni, accolto favorevolmente sia la proposta di una sessione straordinaria per la gestione di tutte le rettifiche che si sono generate dall'1 ottobre 2003 alla data corrispondente all'ultima chiusura del bilancio di trasporto, sia la frequenza semestrale, benché alcuni operatori ritengano preferibile una frequenza mensile;
- relativamente a sconti e maggiorazioni, sono state avanzate riserve in merito a possibili complessità gestionali con aggravamento delle procedure operative che potrebbero generare;
- ripreso quanto evidenziato già in esito al DCO 1/09 relativamente alla necessità di effettuare l'attribuzione delle partite di conguaglio e compensazione a debito/credito degli UdB titolari di contratto di trasporto al momento in cui si è verificato l'errore di misura;
- condiviso la proposta di ricorrere alle garanzie finanziarie di copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di trasporto e dalla conseguente erogazione del servizio per il rischio di controparte assunto dall'impresa maggiore di trasporto nella gestione delle rettifiche tardive e di prevedere un corrispettivo indiretto di rettifica a carico di tutti gli utenti del trasporto da sommare al corrispettivo variabile del trasporto a copertura di un eventuale credito non recuperabile insorgente dal mancato pagamento da parte degli UdB delle partite economiche di competenza.

Considerato, altresì, che:

- con il DCO 3/09 l'Autorità ha formulato i propri orientamenti sulla riforma delle modalità per il trattamento delle partite gas non oggetto di misura diretta nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas, attribuendo all'impresa maggiore di trasporto la responsabilità dei termini dell'equazione di bilancio di sistema non oggetto di misura, tra cui anche il gas non contabilizzato;

- tali orientamenti sono state ulteriormente dettagliati ed analizzati nel DCO 4/09 e DCO 24/09 in merito ai criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento del gas per il terzo periodo di regolazione;
- in particolare nel DCO 4/09 e nel DCO 24/09 l'Autorità ha evidenziato, per quanto concerne la disciplina dell'attività di misura nel trasporto, l'intenzione di assegnare la responsabilità dell'attività di installazione e manutenzione e la responsabilità dell'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misura all'impresa maggiore di trasporto;
- le osservazioni formulate al DCO 30/09 da parte degli operatori e relative associazioni di categoria hanno evidenziato la presenza di numerose criticità in merito alla disciplina dell'allocazione.

Considerato che:

- la legge n. 99/09 ha previsto all'art. 30 di affidare in esclusiva al Gestore del mercato elettrico, la gestione economica del mercato del gas secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza; e che il "Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico".

Considerato, infine, che:

- la disciplina della gestione delle rettifiche tardive, e delle relative partite economiche, prospettata nel DCO 17/09, è orientata ad esigenze di certezza e di efficienza del sistema, anche al fine di prevenire il potenziale contenzioso che gli UdB potrebbero promuovere nei confronti dell'impresa maggiore di trasporto o nei confronti degli altri utenti interessati da dette rettifiche;
- da quanto sopra segue pertanto l'esigenza che le procedure per la gestione delle rettifiche tardive siano di agevole attuazione e non comportino eccessivi oneri gestionali per l'impresa maggiore; in tale prospettiva, pertanto, risultano coerenti le scelte di:
 - escludere dalle suddette procedure le rettifiche derivanti da errori di misura di lieve entità; ciò in quanto gli oneri per l'intero sistema sarebbero superiori ai benefici del singolo UdB, per il quale peraltro è sempre possibile una tutela in sede giudiziaria nei termini prescrizionali previsti dalla legge;
 - limitare l'attribuzione delle partite di conguaglio e compensazione agli UdB esistenti alla data di svolgimento delle procedure di rettifica; ciò per evidenti esigenze di semplificazione in analogia all'attuale disciplina dei conguagli tariffari nel settore del gas, ed all'attuale disciplina del settlement dell'energia elettrica;
- le obbligazioni degli UdB derivanti dalle rettifiche tardive rientrano tra quelle coperte dalle garanzie finanziarie previste dall'articolo 14 della deliberazione n. 137/02; l'ammontare di tali garanzie è stato fissato dall'Autorità nel 2002, in un contesto conoscitivo imperfetto circa l'effettivo rischio di insolvenza degli utenti; l'esperienza maturata successivamente ha evidenziato un sovradimensionamento delle predette garanzie che tuttavia non sono mai state adeguate;

- pertanto, nelle more di una riforma organica del servizio di trasporto e dispacciamento, l'attuale importo delle garanzie risulta idoneo a tutelare l'impresa maggiore di trasporto anche nei casi di inadempimento delle obbligazioni derivanti dalle rettifiche tardive; inoltre, i crediti dell'impresa maggiore eventualmente non coperti dalle predette garanzie, trovano un'ulteriore tutela nelle clausole del Codice di Rete che escludono l'UdB – fintanto che perdura il suo inadempimento – da alcune prestazioni essenziali, tra cui il conferimento di capacità per l'anno termico successivo.

Ritenuto che sia necessario:

- garantire certezza e stabilità al processo di determinazione delle partite economiche correlate al bilanciamento, e conseguentemente, stabilità al sistema gas nel suo complesso e pertanto creare i prerequisiti per l'introduzione di un sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato, che preveda una corretta attribuzione delle partite fisiche ed economiche agli UdB;
- definire un indice di prezzo della materia prima da utilizzare per la valorizzazione economica della partita fisica di conguaglio in attesa di un riferimento di prezzo fornito da un mercato organizzato del gas;
- prevedere che tale indice, in considerazione da un lato della sua possibile sostituzione in tempi brevi con un riferimento ad un mercato spot organizzato, in attuazione di quanto definito dalla legge n. 99/09, e dall'altro lato di quanto emerso in esito al processo di consultazione, sia determinato, a partire dall'1 ottobre 2003, considerando la somma di:
 - una componente mensile relativa alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI_m);
 - una componente relativa al servizio di trasporto fino al PSV (di seguito: QT_{PSV});
- calcolare la CCI_m:
 - applicando la disciplina relativa alla componente di commercializzazione del gas all'ingrosso delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, in vigore dall'1 gennaio 2004, come nel tempo successivamente modifica ed integrata;
 - aumentando la frequenza di aggiornamento, da trimestrale a mensile;
 - non considerando alcuna soglia di invarianza;
 - utilizzando, per i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i valori storici della CCI, solo nel caso in cui questi non siano identici a valori precedentemente in vigore, a causa della soglia di invarianza;
 - estendendo, per semplicità, i presenti criteri anche all'ultimo trimestre del 2003, sebbene anteriore all'entrata in vigore della deliberazione n. 138/03;
- calcolare la QT_{PSV}:
 - considerando i valori del corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 138/03 e all'articolo 8 del TIVgas (di seguito: CPe), pubblicati dall'Autorità per gli anni termici del trasporto, dall'1 gennaio 2004 al 30 settembre 2009;

- estendendo, per semplicità, il primo valore del CPe pubblicato anche all'ultimo trimestre del 2003, sebbene anteriore all'entrata in vigore della deliberazione n. 138/03;
 - considerando i valori del corrispettivo unitario variabile (CV) e del corrispettivo integrativo (CVP) di cui alle deliberazioni n. 120/01 e 166/05, come approvati e pubblicati dall'Autorità, per gli anni termici del trasporto, dall'1 settembre 2003 al 30 settembre 2009;
 - considerando che, con la deliberazione ARG/gas 135/09, l'Autorità ha prorogato per il periodo 1 ottobre 2009 – 31 dicembre 2009 le proposte tariffarie approvate per l'anno termico 2008-2009 con deliberazione ARG/gas 102/08;
 - trascurando per semplicità ogni altro corrispettivo inserito dall'Autorità a valere sulla tariffa di trasporto, a partire dall'1 ottobre 2003;
 - ipotizzando un coefficiente di utilizzo unitario ai fini della variabilizzazione del CPe;
- ai fini di certezza e trasparenza, prevedere che l'Autorità pubblichi ed aggiorni, su base trimestrale, i valori assunti dall'indice di prezzo e dalle sue componenti CCI_m e QT_{PSV} .

Ritenuto che sia opportuno:

- individuare criteri per il trattamento di eventuali rettifiche esclusivamente dei dati di misura dei punti di riconsegna della rete di trasporto relative ai mesi per cui il bilancio del trasporto del sistema gas è chiuso, ossia quando l'impresa di trasporto considera definitiva l'attribuzione di quantitativi di gas in immissione ed in prelievo agli UdB, escludendo pertanto eventuali rettifiche conseguenti errori di allocazione agli utenti del servizio di distribuzione e agli UdB;
- limitare, pertanto, l'ambito di applicazione della disciplina alle rettifiche dei dati di misura relativi ai punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano un unico cliente finale, conseguente all'identificazione di un'errata misura che può insorgere posteriormente ai termini stabiliti dalla normativa per la chiusura del bilancio di trasporto;
- rimandare agli esiti del procedimento avviato con la deliberazione n. 62/09 la definizione di una disciplina relativa alle rettifiche dei dati di misura per i punti di riconsegna coincidenti con un aggregato locale di punti fisici tra loro connessi;
- considerare in fase di avvio tutte le rettifiche dei dati di misura che si sono verificate a partire dall'1 ottobre 2003, data relativa all'efficacia delle disposizioni contenute nei capitoli da 7 a 20 del Codice Rete, come approvato dall'Autorità con deliberazione n. 75/03, e, a regime, le rettifiche relative ad errori di misura avvenuti fino a cinque anni precedenti;
- individuare come soggetto preposto alla gestione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive l'impresa maggiore di trasporto, sino a quando, a fronte dell'evoluzione del servizio di bilanciamento e l'avvio di un servizio di dispacciamento commerciale, potrà essere considerata l'ipotesi di individuare un soggetto terzo alternativo all'impresa maggiore di trasporto;
- prevedere, per la gestione delle rettifiche tardive, che l'impresa maggiore di trasporto, attraverso il ricorso ad un indice di prezzo, definisca:

- la valorizzazione economica della partita fisica determinata dalla rettifica per l'UdB interessato con la conseguente emissione di fattura/nota di credito di conguaglio;
 - una transazione economica relativa alla compensazione di eventuali saldi positivi e negativi di tutte le partite economiche determinate da rettifiche tardive, per tutti gli UdB, incluso quello direttamente interessato dalla rettifica tardiva, titolari di contratto di trasporto all'ultimo mese per cui il bilancio è chiuso (ossi a M-4), attribuendo il saldo della compensazione in funzione dei prelievi degli stessi UdB nello stesso mese (M-4);
- prevedere che la posizione netta di ciascun UdB, alla base del conguaglio a debito o a credito da parte dell'impresa di trasporto nella fatturazione del trasporto coincidente con la gestione delle rettifiche tardive, risulti quindi dalla sommatoria algebrica delle partite economiche per cui l'UdB è direttamente interessato e dalle transazioni di compensazione;
 - prevedere che a fronte di un importo relativo al saldo delle posizioni relative alla gestione delle rettifiche tardive di ciascun UdB superiore ad una quota percentuale dell'importo relativo alla fatturazione del trasporto, sia introdotto un piano di rateizzazione, onde limitare l'impatto della gestione delle rettifiche tardive sulla gestione contabile degli UdB;
 - prevedere che la prima sessione coincida con una sessione straordinaria nella quale siano gestite tutte le rettifiche tardive generate dall' 1 ottobre 2003 sino alla data corrispondente all'ultima chiusura del bilancio di trasporto;
 - prevedere che, escluse le garanzie finanziarie, dimensionate in funzione del servizio di trasporto e dispacciamento e pertanto tali da coprire eventuali esigenze derivanti dal processo di gestione delle rettifiche tardive, a fronte dell'esistenza di un eventuale credito non recuperabile insorgente dal mancato pagamento da parte degli UdB delle partite economiche di competenza, l'impresa maggiore di trasporto è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero, anche in relazione all'ammontare del credito;
 - prevedere che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e la prima sessione intercorra un periodo temporale di almeno tre mesi in modo tale da consentire all'impresa maggiore di trasporto di adeguare i propri sistemi informativi alle nuove esigenze;
 - limitare i rischi di controparte per l'impresa maggiore di trasporto legati alla liquidazione delle partite economiche, ricorrendo alle garanzie finanziarie di copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di trasporto e dalla conseguente erogazione del servizio rilasciate dagli UdB al momento della stipula del contratto di trasporto;
 - porre in capo all'impresa maggiore di trasporto obblighi informativi relativi alla gestione delle rettifiche tardive verso gli UdB

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni in materia di criteri di definizione e attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di

trasporto di cui all'*Allegato A*, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di pubblicare i valori assunti dall'indice di prezzo e dalle sue componenti nell'*Allegato B* al presente provvedimento, aggiornando il medesimo *Allegato B* su base trimestrale unitamente all'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela secondo quanto definito dal TIVG;
3. di prevedere che la prima sessione di liquidazione delle rettifiche tardive avvenga entro il 5 luglio 2010 e che in tale sessione siano liquidate, secondo quanto definito nell'*Allegato A*, tutte le partite economiche insorte da rettifiche tardive che si sono generate dall' 1 ottobre 2003;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati, di provvedere per l'aggiornamento dei Codici di Rete, al fine di recepire quanto previsto in tema di gestione delle rettifiche tardive introdotto con il presente provvedimento;
5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

27 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis